

*Altre parti nel procedimento:* Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Deutsche Post AG, Repubblica federale di Germania

### Conclusioni della ricorrente

- Annullare in toto la sentenza impugnata.
- Dichiarare, a termini dell'art. 61 dello Statuto della Corte, che la ricorrente in primo grado non ha fornito la prova che la decisione sia in contrasto con l'art. 87, n. 1, CE, respingendo conseguentemente la domanda. In subordine, la Commissione chiede che la causa venga rimessa al Tribunale di primo grado.
- Condannare la ricorrente in primo grado alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Convenuta in primo grado è la Deutsche Post AG (DPAG), grande impresa operante a livello internazionale nel settore dei servizi postali, la quale avrebbe ricevuto una serie di pagamenti compensativi mediante risorse statali. In una distinta decisione ex art. 82 CE dell'anno 2002, non impugnata, la Commissione avrebbe dichiarato che la DPAG avrebbe abusato della propria posizione dominante sul mercato mediante prezzi nei servizi di spedizione dei pacchi non atti a coprire i relativi costi. Poiché la DPAG avrebbe registrato perdite in tutti i settori nel periodo considerato, tale politica di prezzi aggressiva avrebbe potuto essere finanziata unicamente con risorse ottenute a titolo di compensazioni finanziarie.

La presente impugnazione riguarda principalmente la questione relativa all'individuazione dei metodi di analisi che la Commissione poteva applicare, nelle particolari circostanze del caso di specie, per accertare la sussistenza di un aiuto illegittimo a vantaggio della DPAG.

Secondo il metodo scelto dal Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata, dovrebbero essere assoggettati a verifica tutti i costi connessi agli obblighi del pubblico servizio nonché tutte le entrate dell'impresa durante il periodo di riferimento, al fine di determinare se l'impresa aveva percepito da parte dello Stato una compensazione finanziaria eccessiva. In presenza di una siffatta eccessiva compensazione, se ne sarebbe potuto dedurre che dette risorse siano state parimenti impiegate per finanziare la sleale politica dei prezzi applicata nel mercato attiguo del servizio di pacchi a domicilio.

Secondo il metodo utilizzato nella decisione, i disavanzi causati dalla sleale politica dei prezzi applicata nel mercato attiguo sono stati rilevati e si è accertato se tali disavanzi siano stati compensati mediante risorse statali o meno. Se una siffatta compensazione è accertata e non sussiste un'altra fonte di finanziamento (in forma di risorse proprie dell'impresa), se ne dovrebbe trarre la conseguenza che le risorse statali siano state impiegate per finanziare la sleale politica dei prezzi applicata nel mercato attiguo del servizio di pacchi a domicilio.

La Commissione ritiene che il metodo adoperato nella propria decisione sia corretto. Con l'aiuto di tale metodo, si dispone di un ragionamento logico, che include anche l'idea che il denaro debba, in definitiva, avere una provenienza, perché si possa concludere nel senso dell'esistenza di un aiuto di Stato irregolare. Né il ragionamento né i fatti su cui esso si fonda sono stati messi in discussione nella sentenza impugnata. Il Tribunale di primo grado, tuttavia, nella sentenza impugnata ha preso le mosse dall'idea che solo il primo metodo potesse essere preso in considerazione, senza chiarirne le ragioni.

La Commissione deduce i seguenti motivi a sostegno del ricorso: sussiste una violazione dell'art. 87, n. 1, e dell'art. 86, n. 2, CE poiché tali disposizioni sono state mal interpretate nella sentenza impugnata, ove si è affermato che esse escludevano un metodo, peraltro altrimenti non criticato nella sentenza, che autorizzava, in base ad un'argomentazione logica e pertinente, a concludere nel senso dell'esistenza di un aiuto di Stato. La Commissione, inoltre, deduce l'incompetenza del Tribunale di primo grado e deduce la violazione dell'art. 230 CE ove il Tribunale di primo grado avrebbe ecceduto i limiti della propria competenza e del potere di controllo previsto dall'art. 230 CE, nonché la violazione dell'art. 36 dello Statuto della Corte, ove il Tribunale di primo grado ha ommesso di motivare l'illegittimità del metodo adoperato nella decisione.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) il 17 settembre 2008 — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen**

(Causa C-403/08)

(2008/C 301/34)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

### Parti

*Ricorrenti:* Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA

*Convenuti:* QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

**Questioni pregiudiziali****A. Sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato <sup>(1)</sup>****1) Dispositivo illecito**

- a) Se, nel caso in cui un dispositivo di accesso condizionato viene elaborato da o col consenso di un prestatore del servizio e venduto subordinatamente ad un'autorizzazione limitata ad utilizzare il dispositivo solo per ottenere l'accesso al servizio protetto in circostanze particolari, tale dispositivo diventi un «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva 98/84/CE qualora esso venga usato per dare accesso a questo servizio protetto in un luogo o in un modo o da parte di un soggetto al di fuori dell'autorizzazione del prestatore del servizio.
- b) Cosa si intenda per «concepiti o adattati» ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva.

**2) Oggetto della domanda**

Nel caso in cui un primo prestatore del servizio trasmette il contenuto di un programma in forma codificata a un secondo prestatore del servizio il quale ritrasmette tale contenuto mediante un sistema di accesso condizionato, quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se gli interessi del primo prestatore di un servizio protetto vengano pregiudicati, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 98/84/CE.

In particolare:

nel caso in cui una prima impresa trasmette il contenuto di un programma, (compreso immagini, suono e commento in inglese) sotto forma codificata ad una seconda impresa la quale a sua volta ritrasmette al pubblico il contenuto del programma (al quale ha aggiunto il suo logo e, eventualmente, un commento audio aggiuntivo):

- a) Se la trasmissione da parte della prima impresa costituisca un servizio protetto di «trasmissioni televisive» ai sensi dell'art. 2, lett. a) della direttiva 98/84/CE e dell'art. 1, lett. a) della direttiva 89/552/CEE <sup>(2)</sup>.
- b) Se sia necessario che la prima impresa sia un'emittente ai sensi dell'art. 1, lett. b) della direttiva 89/552/CEE affinché si possa considerare che fornisca un servizio protetto di «trasmissioni televisive» ai sensi del primo trattino dell'art. 2, lett. a) della direttiva 98/84/CE.
- c) Se l'art. 5 della direttiva 98/84/CE debba essere interpretato nel senso che conferisca alla prima impresa la legittimazione ad agire relativamente al dispositivo illecito che dà accesso al programma come ritrasmesso dalla seconda impresa, o:

- i) perché si deve ritenere che tale dispositivo dia accesso attraverso il segnale di trasmissione al servizio proprio della prima impresa; o
- ii) perché la prima impresa è il prestatore di un servizio protetto i cui interessi sono pregiudicati da un'attività illecita (in quanto tali dispositivi conferiscono un accesso non autorizzato al servizio protetto fornito dalla seconda impresa)

- d) Se sulla soluzione della questione sub c) incida il fatto che il primo e il secondo prestatore del servizio usino differenti sistemi di decodifica e dispositivi di accesso condizionati differenti.

**3) Fini commerciali**

Se il «possesso a fini commerciali» di cui all'art. 4, lett. a) della direttiva si riferisca solo al possesso finalizzato al commercio (ad esempio, la vendita) di dispositivi illeciti,

o si estenda al possesso di un dispositivo da parte di un utilizzatore finale nel corso di un'attività di qualsiasi tipo.

**B. Sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione <sup>(3)</sup>****4) Diritto di riproduzione**

Nel caso in cui frammenti sequenziali di un film, di un'opera musicale o di una registrazione sonora (in questo caso composizioni di audio e video digitali) vengono creati i) all'interno della memoria di un decodificatore o ii) nel caso di un film su uno schermo televisivo, e l'intera opera viene riprodotta se i frammenti sequenziali vengono considerati nel loro insieme ma solo un numero limitato di frammenti esiste contemporaneamente:

- a) Se la questione intesa ad accertare se tali opere siano state riprodotte in tutto o in parte debba essere risolta in base alle norme del diritto d'autore nazionale relative a cosa costituisca un'illecita riproduzione di un'opera tutelata dal diritto d'autore, o se dipenda dall'interpretazione dell'art. 2 della direttiva 2001/29/CE.
- b) Qualora dipenda dall'interpretazione dell'art. 2 della direttiva 2001/29/CE, se il giudice nazionale debba prendere in considerazione tutti i frammenti di ciascuna opera nella sua totalità o solo il numero limitato di frammenti che esistono contemporaneamente. In quest'ultimo caso, a quale test il giudice nazionale debba sottoporre la questione intesa ad accertare se le opere siano state riprodotte parzialmente ai sensi di tale articolo.
- c) Se il diritto di riproduzione di cui all'art. 2 si estenda alla creazione di immagini transitorie su uno schermo televisivo.

**5) Rilievo economico proprio**

- a) Se si debba ritenere che copie di un'opera create all'interno di un decodificatore televisivo satellitare o su uno schermo televisivo collegato al decodificatore, e il cui unico intento è di consentire un uso dell'opera non altrimenti limitato dalla legge, abbiano un «rilievo economico proprio» ai sensi dell'art. 5, n. 1 della direttiva 2001/29/CE per il fatto che tali copie forniscono l'unica base dalla quale il titolare dei diritti può derivare un compenso per l'uso dei suoi diritti.
- b) Se sulla soluzione della questione 5 a) incida il fatto che i) le copie transitorie abbiano un valore intrinseco; o ii) le copie transitorie comprendano una piccola parte di una raccolta di opere e/o di altri materiali che altrimenti potrebbero essere usati senza violare il diritto d'autore; o iii) il licenziatario esclusivo del titolare dei diritti in un altro Stato membro abbia già ricevuto un compenso per l'uso dell'opera in tale Stato membro.

**6) Comunicazione al pubblico su filo o senza filo**

- a) Se un'opera tutelata dal diritto d'autore venga comunicata al pubblico su filo o senza filo ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2001/29/CE, qualora una trasmissione satellitare venga ricevuta in locali commerciali (ad esempio un bar) e comunicata o mostrata in quei locali mediante un singolo schermo televisivo e altoparlanti al pubblico ivi presente.
- b) Se sulla soluzione della questione 6 a) incida il fatto che:
- i) il pubblico presente costituisca un nuovo pubblico non contemplato dall'emittente (in questo caso perché una carta di decodificazione nazionale che deve essere utilizzata in uno Stato membro viene utilizzata per un ascolto commerciale in un altro Stato membro);
- ii) il pubblico non costituisce un pubblico pagante in base al diritto nazionale;
- iii) il segnale televisivo viene ricevuto da un'antenna o da un ricevitore satellitare sul tetto dei locali dove si trova il televisore o nelle loro adiacenze.
- c) In caso di soluzione affermativa di una delle parti sub b), quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se vi sia una comunicazione dell'opera che ha avuto origine da un luogo in cui il pubblico non è presente.

**C. Sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti****connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo <sup>(4)</sup> e degli artt. 28, 30 e 49 del Trattato CE****7) Protezione in base alla direttiva 93/83**

Se sia compatibile con la direttiva 93/83/CEE o con gli artt. 28, 30 o 49 del Trattato CE il fatto che il diritto d'autore nazionale preveda che, qualora copie transitorie di opere inserite in una trasmissione via satellite vengano create all'interno di un decodificatore satellitare o su uno schermo televisivo, vi sia una violazione del diritto d'autore in base alla normativa del paese di ricezione della trasmissione. Se abbia un'incidenza il fatto che la trasmissione venga decodificata mediante una carta di decodificazione satellitare che è stata rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione satellitare venga autorizzata solo perché sia usata in tale altro Stato membro.

**D. Sull'interpretazione delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci e dei servizi di cui agli artt. 28, 30 e 49 CE nel contesto della [direttiva sull'accesso condizionato]****8) Tutela in base agli artt. 28 e/o 49 CE**

- a) Nel caso in cui la soluzione della questione 1 sia nel senso che un dispositivo per l'accesso condizionato elaborato dal prestatore del servizio o con il suo consenso diventa un «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva 98/84/CE allorché viene usato oltrepassando l'autorizzazione concessa dal prestatore del servizio a dare accesso ad un servizio protetto, quale sia l'oggetto specifico del diritto con il riferimento alla sua funzione essenziale conferita dalla direttiva sull'accesso condizionato.
- b) Se gli artt. 28 o 49 del Trattato CE si oppongano all'esecuzione di una disposizione del diritto nazionale in un primo Stato membro che rende illecito importare o vendere una carta di decodificazione satellitare che è stata rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione satellitare venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro.
- c) Se sulla soluzione di tale questione incida il fatto che la carta di decodificazione satellitare sia autorizzata solo per uso privato e nazionale in questo altro Stato membro ma venga utilizzata per fini commerciali nel primo Stato membro.

9) **Se la protezione concessa all'Anthem possa essere più ampia di quella concessa al resto della trasmissione**

Se gli artt. 28, 30 o 49 del Trattato CE ostino all'esecuzione di una disposizione di diritto d'autore nazionale che renda illecito eseguire o rappresentare in pubblico un'opera musicale allorché tale opera è inserita in un servizio protetto che viene raggiunto e rappresentato in pubblico mediante una carta di decodificazione satellitare allorché tale carta è stata emessa dal prestatore del servizio in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro. Se abbia una certa incidenza il fatto che l'opera musicale sia un elemento irrilevante del servizio protetto nel suo insieme e il diritto nazionale d'autore non si oppone alla rappresentazione e all'esecuzione in pubblico degli altri elementi del servizio.

E. **Sull'interpretazione delle norme del Trattato sulla concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE**

10) **Tutela in base all'art. 81 CE**

Allorché un fornitore di programma rilascia una serie di licenze esclusive ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri in base alle quali l'emittente è autorizzato a trasmettere il contenuto del programma solo nell'ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e in ogni licenza è contenuto un obbligo contrattuale in base al quale l'emittente deve evitare che le sue carte di decodificazione satellitare che consentono la ricezione dei programmi oggetto di licenza vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico deve applicare il giudice nazionale e quali circostanze deve prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale sia incompatibile con il divieto imposto dall'art. 81, n. 1.

In particolare:

- a) se l'art. 81, n. 1 debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che si ritiene che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- b) in tal caso, se si debba anche dimostrare che l'obbligo contrattuale impedisca, restringa o falsi considerevolmente il gioco della concorrenza per poter rientrare nel divieto imposto dall'art. 81, n. 1.

(<sup>1</sup>) GU L 320, pag. 54.

(<sup>2</sup>) Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

(<sup>3</sup>) GU L 167, pag. 10.

(<sup>4</sup>) GU L 248, pag. 15.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 18 settembre 2008 — Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Bertram Holst/Dansk Industri, per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS**

(Causa C-405/08)

(2008/C 301/35)

*Lingua processuale: il danese*

**Giudice del rinvio**

Vestre Landsret

**Parti**

*Ricorrente:* Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Bertram Holst

*Convenuta:* Dansk Industri, per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS

**Questioni pregiudiziali**

- 1) È controverso tra le parti se la direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (<sup>1</sup>), è stata attuata correttamente con l'accordo di cooperazione tra la DA e la LO. A tal riguardo si desidera sapere se le regole comunitarie ostano ad un'attuazione della direttiva che implichi che certe categorie di lavoratori ricadano sotto un contratto collettivo concluso tra parti che non rappresentano la categoria professionale in questione, e quando il contratto collettivo non vale per la categoria professionale in questione.
- 2) Nel caso in cui la direttiva 2002/14/CE sia stata attuata correttamente nei confronti di BH tramite l'accordo di cooperazione tra la DA e la LO, si deve chiarire se l'art. 7 della direttiva è stato attuato correttamente qualora risulta che l'accordo di cooperazione non garantisce una tutela rigorosa contro il licenziamento per determinate categorie professionali.